Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 17 gennaio 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 14 DEL 17 GENNAIO 1961:

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami e per titoli a ottocento posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1418.

Concorso per esami e per titoli a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419.

Concorso per esami e per titoli a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420.

Concorso per esami e per titoli a duecentocinquanta posti di operaio in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1421.

Concorso per esami e per titoli a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

(7473 a 7477)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. 1687.

Istituzione di un'Ambasciata in Tananarive (Madagascar).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Tananarive (Madagascar) un'Ambasciata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1688.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56, relativo alle norme generali delle Scuole di specializzazione ammesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è così modificato:

« Alle Scuole di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, i quali, tuttavia, per poter adire all'esame di diploma devono avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

Il Consiglio della Scuola su proposta del direttore, può concedere una abbreviazione al massimo di un anno del corso di specializzazione a quegli aspiranti che oltre alle condizioni prescritte per l'ammissione normale documentino una specifica attività e diano prova della loro preparazione tecnica e culturale. In ogni caso, però gli iscritti saranno tenuti al pagamento delle tasse e a sostenere gli esami speciali previsti anche per l'anno di corso dalla frequenza del quale sono stati esonerati ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1960, n. 1689.

Istituzione in Abidjan (Costa d'Avorio) di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Abidjan (Costa d'Avorio) un'Ambasciata.

Art. 2.

E' istituita in Abidjan (Costa d'Avorio) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato, le Repubbliche dell'Alto Volta, del Niger, del Dakomey, del Togo e del Mali.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 10 novembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1960, n. 1690.

Mutamento della denominazione della borgata « Bivio di Vidiciatico » del comune di Lizzano in Belvedere in quella di « Villaggio Europa », in provincia di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Lizzano in Belvedere (Bologna) in data 14 giugno 1958, n. 43, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione della borgata « Bivio di Vidiciatico » del Comune stesso sia mutata in quella di « Villaggio Europa »;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Bologna in data 14 luglio 1958, n. 43/6813, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della borgata « Bivio di Vidiciatico » del comune di Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna, è mutata in quella di « Villaggio Europa ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1960

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 70 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1960, n. 1691.

Rettifica di confine fra i comuni di Roccapiemonte e di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Roccapiemonte (Salerno) in data 18 febbraio 1954, n. 1, con la quale è stata chiesta una rettifica di confine fra il Comune medesimo e quello di Castel San Giorgio;

Viste le deliberazioni in data 30 marzo 1955, n. 7, ed in data 14 luglio 1959, n. 26, con le quali il Consiglio comunale di Castel San Giorgio si è dichiarato contrario a detta rettifica di confine;

Ritenuto che la proposta rettifica va attuata di ufficio, in quanto l'attuale confine fra i Comuni predetti non è delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili e dà luogo ad incertezze;

Visto il progetto di delimitazione territoriale all'uopo redatto dall'Ufficio del Genio civile di Salerno;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Salerno in data 10 dicembre 1955, n. 681, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 agosto 1960, n. 1601;

Visti gli articoli 32, primo comma, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Roccapiemonte e di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Roccapiemonte e di Castel San Giorgio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1960

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1960.

Autorizzazione all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi ad acquistare immobili situati nei comuni di Bovolone e Monteroni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti dei Corpi morali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, e successive modificazioni, con cui è stato istituito l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, con sede in Roma, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

Vista la domanda presentata dal presidente dell'Istituto medesimo per ottenere l'autorizzazione tardiva ad acquistare in provincia di Verona e in provincia di Lecce da privati per il complessivo convenuto prezzo di L. 35.700.000, un appezzamento di terreno senza fabbricato denominato « Moraron » posto in contrada Canton del comune di Bovolone (provincia di Verona) e distinto nel catasto del comune di Bovolone alla Sezione *A*, foglio X (decimo) col mappale n. 70, ettari 8.56.88, reddito dominicale L. 7.497,70, reddito agrario L. 2484,95, come da atto notaio Ildebrando Morosini, iscritto nel Collegio notarile di Verona in data 15 settembre 1949, registrato ad Isola della Scala il 23 settembre 1949 al n. 106, volume 63, mod. I, ed una tenuta agricola denominata « Sant'Anna » sita nel comune di Monteroni (provincia di Lecce) composta di terreni e fabbricati annessi riportati nel catasto terreni alla partita 1138, foglio n. 2, particella 33, are 80.68 con L. 354.99/56.48; particella 34, ettari 5.41.81 con L. 10716.20/669.76; particella 58, fabbricato rurale, centiare 36, senza reddito, particella 64, are 51.10 con L. 434.35/56.21; particella 65, are 13.86 con L. 117.81/15.28; particella 67, fabbricato rurale, are 1.45 senza reddito; particella 70, are 3.63 con L. 134.31/11.62; particella 71, are 29.24 con L. 137.43/29.39; particella 72, are 51.68 con L. 227.39/36.18; particella 73, ettari 3.53.46 con L. 7069.20/441.82 e nel catasto urbano di Monteroni, partita 3236, contrada Sant'Anna, via Vecchia, Monteroni (Lecce), n. 12, casa vani 9, contrada Zaccaria, casa rurale particella 35, vani 3, sopraelevazione vani 4, i vani 9 con reddito di L. 266.64, nonchè la particella 53, foglio 2, trullo già demolito, come da atto notaio Luciano Bernardini fu Nicola, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi in data 1° maggio 1951, registrato a Lecce il 17 maggio 1951, al n. 4364;

Viste le perizie giurate di stima riguardanti gl'immobili sopra specificati, rilasciate in data 11 giugno 1959 dal dott. Paterno Guido di Lecce e in data 24 agosto 1959 dall'ing. Musso Giovanni di Thiene;

Vista la nota n. 17608 del 7 luglio 1960, con la quale la Prefettura di Roma ha espresso parere favorevole alla concessione della richiesta autorizzazione stante la necessità di procedere agli acquisti suddetti e la congruità del prezzo pagato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, che si è pronunciato per l'accoglimento della domanda;

Attesa l'opportunità di sanare la situazione irregolare derivante dalla mancata tempestiva autorizzazione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

L'acquisto degli immobili di cui alle premesse, concluso dall'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, è tardivamente autorizzato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1960

GRONCHI

TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1960
Registro n. 6 *Monopoli, foglio n.* 319. — MONACELLI

(237)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'esercizio finanziario 1960-61.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SU PROPOSTA
DEL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuto che l'Istituto agronomico per l'oltremare ha necessità di continuare ad avvalersi durante l'esercizio finanziario 1960-61, per le esigenze dei propri servizi, dell'opera di due salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

L'Istituto agronomico per l'oltremare è autorizzato a mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1960-61 due salariati temporanei di cui uno che può essere classificato nella prima categoria (specializzato).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TAMBRONI

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1960
Registro n. 5, foglio n. 328

(167)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1960.

Costituzione della Commissione per il conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1960, riguardante la modalità per il conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro »;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione prevista all'art. 2 dello stesso decreto;

Viste le designazioni delle amministrazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione prevista all'art. 2 del decreto 15 dicembre 1960 per la designazione dello scrittore e dello editore da premiare con la « Penna d'oro » e con il « Libro d'oro » è costituita come segue:

Presidente:

Tecchi prof. Bonaventura.

Membri:

Levi della Vida prof. Giorgio, in rappresentanza dell'Accademia dei Lincei;

Califano prof. Luigi, in rappresentanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Ungaretti prof. Giuseppe, scrittore, vincitore della « Penna d'oro » per l'anno 1958;

Mondadori cav. del lav. Arnoldo, editore, vincitore del « Libro d'oro » per l'anno 1957;

Battaglia prof. Felice, Brezzi prof. Paolo, Monteverdi prof. Angelo, Gaglioti prof. Vincenzo, Arena prof. Celestino, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, rispettivamente per le discipline filosofiche, per quelle storiche, per quelle letterarie, per quelle scientifiche e per quelle economiche;

Bigiaretti Libero, segretario pro-tempore del Sindacato nazionale scrittori;

Calderini prof. Aristide, presidente dell'Associazione italiana per le biblioteche;

Pozzi dott. Mario, presidente dell'Associazione italiana editori;

Battaglini sig. Giuseppe, presidente dell'Associazione librai italiani;

Baldini prof. Antonio, critico designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

Padellaro dott. Giuseppe, capo dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con funzioni di segretario della Commissione.

Art. 2.

Le spese inerenti al funzionamento della Commissione graveranno sul capitolo 144 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 (rubrica Presidenza del Consiglio), e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1961
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 66

(319)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960 « Determinazione del contingente numerico delle onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » che potranno conferirsi dal 27 dicembre 1960 al 26 dicembre 1961 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1961, all'art. 1, in luogo di *Cavaliere di gran croce . . . n. 20*, leggasi: *Cavaliere di gran croce . . . n. 25*.

(320)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 novembre 1960, n. 1068, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 149, l'Amministrazione comunale di Caltanissetta viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 236.560.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(297)

Autorizzazione al comune di Nociglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 30 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 346, l'Amministrazione comunale di Nociglia (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(189)

Autorizzazione al comune di Pignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 330, l'Amministrazione comunale di Pignone (La Spezia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(192)

Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 324, l'Amministrazione comunale di Molina Aterno (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(193)

Autorizzazione al comune di San Floriano del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 340, l'Amministrazione comunale di San Floriano del Collio (Gorizia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(195)

Autorizzazione al comune di San Cesario di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 344, l'Amministrazione comunale di San Cesario di Lecce (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(190)

Autorizzazione al comune di Sagrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 26 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 339, l'Amministrazione comunale di Sagrado (Gorizia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(194)

Autorizzazione al comune di Villesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 26 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 341, l'Amministrazione comunale di Villesse (Gorizia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(196)

Autorizzazione al comune di Monfalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 338, l'Amministrazione comunale di Monfalcone (Gorizia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(197)

Autorizzazione al comune di Gemmano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 336, l'Amministrazione comunale di Gemmano (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(198)

Autorizzazione al comune di Bertinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 335, l'Amministrazione comunale di Bertinoro (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(199)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 334, l'Amministrazione comunale di San Severo (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 139.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(200)

Autorizzazione al comune di Carpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 333, l'Amministrazione comunale di Carpino (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(201)

Autorizzazione al comune di San Godenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 30 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 331, l'Amministrazione comunale di San Godenzo (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(202)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Opera per la valorizzazione della Sila

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Aprigliano (Cosenza) espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1461 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta Soc. An. GESTIONE IMMOBILIARE DELLA SILA (S.A.G.I.S.), con sede in Carate Brianza, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 466.347 (lire quattrocentosessantaseimilatrecentoquarantasette).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata:

1) Foglio n. 49, particella n. 16, Ha. 14.22.90, reddito dominicale L. —.
2) Foglio n. 49, particella n. 17, seminativo irriguo IV, Ha. 0.41.60;
3) Foglio n. 49, particella n. 18, pascolo II, Ha. 0.22.60;
4) 2° Corpo, totale superficie Ha. 0.64.20;
5) Foglio n. 49, particella n. 7, reddito dominicale L. —;
6) Foglio n. 49, particella n. 8, reddito dominicale L. —;
7) Foglio n. 49, particella n. 19, pascolo II, Ha. 5.12.70;
8) Foglio n. 49, particella n. 20, seminatico irriguo IV, Ha. 2.25.20;
9) 4° Corpo. Totale superficie Ha. 7.37.90;
10) Foglio n. 49, particella n. 21, reddito dominicale L. —;
11) Foglio n. 49, particella n. 9, reddito dominicale L. —;
12) Foglio n. 49, particella n. 22, reddito dominicale L. —;
13) Foglio n. 49, particella n. 14/*A*, Ha. 26.25.70;
14) Foglio n. 49, particella n. 23, reddito dominicale L. —;
15) Foglio n. 49, particella n. 24, reddito dominicale L. —;
16) Foglio n. 49, particella n. 25, reddito dominicale L. —;
17) Foglio n. 49, particella n. 27, reddito dominicale L. —;
18) 7° Corpo. Totale superficie Ha. 53.56.10;
19) Foglio n. 49, particella n. 26, seminativo irriguo IV, Ha. 2.97.70;

Riepilogo generale:

20) 1° Corpo, superficie Ha. 14.22.90;
21) 2° Corpo, superficie Ha. 0.64.20;
22) 4° Corpo, superficie Ha. 7.37.90;
23) 7° Corpo, superficie Ha. 53.56.10;
24) 8° Corpo, superficie Ha. 2.97.70;
25) *In complesso* Ha. 104.22.30.

Corrige:

1) Foglio n. 49, particella n. 16/*a*, Ha. 12.93.90, reddito dominicale L. 1.099,82 (1);
2) Foglio n. 49, particella n. 17, stralcio dell'intera particella;
3) Foglio n. 49, particella n. 18, stralcio dell'intera particella;
4) 2° Corpo, stralcio dell'intero corpo;
5) Foglio n. 49, particella n. 7, reddito dominicale lire 305,66;
6) Foglio n. 49, particella n. 8, reddito dominicale lire 1.177,68;
7) Foglio n. 49, particella n. 19, stralcio dell'intera particella;
8) Foglio n. 49, particella n. 20, stralcio dell'intera particella;
9) 4° Corpo, stralcio dell'intero corpo;
10) Foglio n. 49, particella n. 21, reddito dominicale L. 52,20;
11) Foglio n. 49, particella 9, reddito dominicale L. 2.947,56;
12) Foglio n. 49, particella n. 22, reddito dominicale L. 13,65;
13) Foglio n. 49, particella n. 14/*B*, Ha. 26.32.10, reddito dominicale L. 5.527,41 (2);
14) Foglio n. 49, particella n. 23, reddito dominicale lire 918,33;
15) Foglio n. 49, particella n. 24, reddito dominicale L. 52,33;
16) Foglio n. 49, particella n. 25, reddito dominicale lire 495,60;
17) Foglio n. 49, particella n. 27, reddito dominicale lire 1.707,16;
18) 7° Corpo. Totale superficie Ha. 53.62.50;
19) Foglio n. 49, particella n. 26, stralcio dell'intera particella.

Riepilogo generale:

20) 1° Corpo, superficie Ha. 12.93.90;
21) 2° Corpo, stralcio dell'intero corpo;
22) 4° Corpo, stralcio dell'intero corpo;
23) 7° Corpo, superficie Ha. 53.62.50;
24) 8° Corpo, stralcio dell'intero corpo;
25) In complesso Ha. 91.99.90.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1) Dati desunti dal mod. 51 in data 1° ottobre 1958, n. 5666, dell'Ufficio tecnico erariale di Cosenza.

(2) Dati desunti dal mod. 51, in data 24 settembre 1957, n. 5163, dell'Ufficio tecnico erariale di Cosenza.

(36)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 16 gennaio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	620,77	621,35	621,45	621,42	621,20	621,35	621,20	620,90	621,40	621,35
$ Can.	624,92	624,75	625 —	624,80	624,10	624,90	624,60	624,60	625,20	625 —
Fr. Sv. . . .	144,50	144,30	144,33	144,345	144,36	144,32	144,27	144,40	144,35	144,35
Kr. D.	90,06	90,14	90,14	90,125	90,15	90,14	90,09	90,05	90,14	90,15
Kr. N. .	86,95	87,03	87,03	87,015	87 —	87,03	87,02	86,95	87,03	87,05
Kr. Sv. . . .	120 —	120,13	120,10	120,16	120 —	120,11	120,10	120 —	120,16	120,20
Fol.	164,60	164,75	164,80	164,77	164,70	164,72	164,75	164,60	164,75	164,75
Fr. B.	12,45	12,47	12,4725	12,4725	12,4725	12,47	12,47	12,50	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.) .	126,65	.126,83	126,83	126,81	126,90	126,66	126,81	126,70	126,85	126,85
Lst. .	1742,53	1743,85	1743,475	1743,50	1742,40	1743 —	1743,50	1742,90	1744 —	1743,60
Dm. occ. .	148,83	148,95	148,95	148,985	148,81	148,95	148,96	148,90	148,97	149 —
Scell. Austr. . .	23,85	23,86	23,8675	23,8645	23,83	23,86	23,8525	23,85	23,86	23,865

Media dei titoli del 16 gennaio 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906 .	78,175
Id. 3,50 % 1902 .	75,80
Id. 5 % 1935	106,65
Redimibile 3,50 % 1934 .	95,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,40
Id. 5 % 1936 .	99,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,225

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio-1962) .	101,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . .	102,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) .	102,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	102,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) .	102,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	102,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 gennaio 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,31
1 Dollaro canadese	624,70
1 Franco svizzero .	144,307
1 Corona danese	90,107
1 Corona norvegese .	87,017
1 Corona svedese .	120,13
1 Fiorino olandese	164,76
1 Franco belga	12,471
1 Franco nuovo (N.F.) .	126,81
1 Lira sterlina	1743,50
1 Marco germanico	148,972
1 Scellino austriaco	23,858

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Meccanica delle vibrazioni » presso la Facoltà d'ingegneria dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà d'ingegneria dell'Università di Padova è vacante la cattedra di « Meccanica delle vibrazioni » cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al presidente della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(299)

Diffida di smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di abilitazione professionale

Il dott. Francesco Pollono, nato a Bollengo (Torino) il 22 luglio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena il 19 novembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(92)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Rijavec Valentino;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Rijavec Valentino, nato a Scrilla (Aidussina), ora Jugoslavia, addì 25 febbraio 1921, residente a Gorizia, via Vittorio Veneto, 74, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rijavec in Riavez.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche della moglie Scopazzi Mercede, nata a Barbania (Torino) il 3 novembre 1935.

Gorizia, addì 3 gennaio 1961

Il prefetto: NITRI

(118)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (29 dicembre 1960) il Bollettino n. 12 della provincia di Verona, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027;

1. — Accordo 2 ottobre 1956 per l'aggiornamento delle tariffe di lavorazione per i lavoratori panettieri della provincia di Verona.

2. — Accordo 30 agosto 1958 per l'aumento dell'indennità di contingenza ai lavoratori panettieri della provincia di Verona.

3. — Accordo 3 marzo 1959 per l'aumento dell'indennità di contingenza ai lavoratori panettieri della provincia di Verona.

Il Ministro: SULLO

(249)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 dicembre 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Messina, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 20 novembre 1956 integrativo al C.C.N.L. 26 luglio 1956 per i dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Messina.

2. — Accordo del 30 luglio 1958 modificativo del contratto integrativo provinciale del 20 novembre 1956 da valere per i dipendenti dalle Aziende di panificazione della provincia di Messina.

Il Ministro: SULLO

(250)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 dicembre 1960) il Bollettino n. 31 della provincia di Napoli, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo interprovinciale di lavoro 1° ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 ottobre 1958 da valere per gli impiegati di aziende agricole delle provincie di Napoli, Benevento e Caserta.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 dicembre 1960) il Bollettino n. 32 della provincia di Napoli, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto salariale 11 giugno 1955 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 25 maggio 1954 per il personale delle agenzie di assicurazione in gestione libera della provincia di Napoli.

Il Ministro: SULLO

(251)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 dicembre 1960) il Bollettino n. 135 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 1952 per gli attori di prosa.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 dicembre 1960) il Bollettino n. 136 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato atto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960 per i salariati fissi dell'agricoltura.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 dicembre 1960) il Bollettino n. 137 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 giugno 1960 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, nonchè armonichette a bocca.

Il Ministro: SULLO

(252)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 dicembre 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Bolzano, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 23 maggio 1959 per i dipendenti da esercizi cinematografici e da cinema-teatrali della provincia di Bolzano.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 dicembre 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Bolzano, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto salariale 1° ottobre 1958 per il personale laureato e diplomato delle farmacie della provincia di Bolzano.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 dicembre 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di Bolzano, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 31 gennaio 1946 per incasellamento di categorie dell'industria nella provincia di Bolzano.

Il Ministro: SULLO

(253)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina della Commissione del concorso per esame a trenta posti di aiutante ufficiale giudiziario

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1960, è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per esame a trenta posti di aiutante ufficiale giudiziario indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 1960; essa è costituita come segue:

Presidente:

Gualtieri dott. Giuseppe, direttore generale Organizzazione giudiziaria.

Componenti effettivi:

Martinelli dott. Carlo, direttore ufficio 3° Organizzazione giudiziaria;

Valenti dott. Antonio, direttore ufficio 5° Direzione generale affari civili;

Farina dott. Francesco, magistrato d'appello in funzione di ispettore superiore;

Filippi Carlo, ufficiale giudiziario, Roma.

Componenti supplenti:

Lania dott. Pietro, magistrato d'appello;

Pinnarò dott. Salvatore, magistrato d'appello;

Montesanti dott. Carlo, magistrato di tribunale addetto al Ministero - Ufficio 3° Organizzazione giudiziaria;

D'Anna Salvatore, ufficiale giudiziario, Napoli.

Segretari:

Sciarretta cav. uff. Nicola, cancelliere capo, segretario effettivo;

Claudi Aldo, cancelliere, segretario supplente.

(163)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Proroga per un anno della borsa di pratica commerciale all'estero a favore di alcuni borsisti

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 18 aprile 1958, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 agosto 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso di cui sopra è cenno;

Sentito il parere del Comitato di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 13 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 626;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, è concessa la proroga per un anno della borsa di pratica commerciale all'estero a favore dei seguenti borsisti — vincitori del concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 9 aprile 1958 — per la sede indicata a fianco di ciascuno di essi:

Gasparini dott. Carlo: Angola;

Gambioli dott. Angelo: Thailandia;

Rossi: dott. Giorgio Carlo: Malesia;

Stochino dott. Raffaele: Mozambico.

Art. 2.

La proroga della borsa di cui all'articolo precedente avrà decorrenza per ciascun titolare dalla data in appresso indicata:

Gasparini dott. Carlo: 15 gennaio 1961;

Gambioli dott. Angelo: 21 gennaio 1961;

Rossi dott. Giorgio Carlo: 30 gennaio 1961;

Stochino dott. Raffaele: 11 marzo 1961.

Art. 3.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto sarà imputata al bilancio del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, istituito con la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1961

Il Ministro: MARTINELLI

(258)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, concernente, tra l'altro, l'approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal s. p. e. degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o di titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime, rilasciate dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottitipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare = 10/10;
Visus monoculare = 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D. e l'ipermetropia non superiore alle 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D. e 5 D. nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro e non oltre il 28 febbraio 1961.

La domanda, indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali, di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario.

Membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello Stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata.

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva (amministrativa) del Ministero della Difesa-Marina con qualifica non inferiore a Consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Com-

missione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Le prove orali si svolgono in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto.

La Commissione ha facoltà, però di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del T. U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato guridico, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami, I documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamati alla leva);

8) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione raziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a Tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati Tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo

e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi 10.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero per la Difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1960
Registro n. 35 *Difesa-Marina, foglio n.* 270. — MANAI

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente del Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni (D. M. 12 marzo 1952).

MATERIA D'ESAME	Numero delle tesi di esame	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
Esami scritti			
1. Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	ore 8	3
2. Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	ore 8	3
3. Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	ore 8	2
Esame orale			
4. Diritto civile	2	min. 15	3
5. Diritto commerciale e marittimo	1	» 10	3
6. Diritto amministrativo	2	» 15	3
7. Diritto internazionale	1	» 10	2
8. Nozioni di diritto e procedura penale	1	» 10	1
9. Economia politica	1	» 15	3
10. Scienza delle finanze e Statistica	1	» 15	2
11. Contabilità di Stato .	2	» 15	2
12. Lingua e letteratura straniera (1)	—	» 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota. — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

Diritto civile

Tesi 1ª — Nozioni generali del diritto - Partizioni del diritto - Le fonti del diritto in generale;

Tesi 2ª — Il diritto civile e le sue fonti: del Codice civile in particolare.

Tesi 3ª — La persona fisica - Capacità della persona fisica - Cause modificative della capacità - Sede della persona fisica - Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª — Persona giuridica - Associazioni e fondazioni.

Tesi 5ª — *Fatti giuridici* - *Il negozio giuridico* - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª — Diritto di famiglia - Il matrimonio - Celebrazione del matrimonio - Cause di invalidità - Scioglimento del matrimonio - Separazione personale.

Tesi 7ª — Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali familiari - Il diritto agli alimenti.

Tesi 8ª — Filiazioni - Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Tesi 9ª — Diritto successorio - *I legittimari.*

Tesi 10 — Successione legittima e testamentaria - La divisione tra coeredi.

Tesi 11ª — Diritti reali - Proprietà e condominio - Diritti limitati di godimento - Il possesso.

Tesi 12ª — Diritti di obbligazione - Il contratto.

Tesi 13ª — Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 14ª — Diritto del lavoro - Lavoro autonomo e subordinato - Impresa agraria e rapporti connessi.

Tesi 15ª — Tutela del diritto.

Diritto commerciale e marittimo

Tesi 1ª:

a) Il diritto commerciale nella nuova codificazione - Il diritto delle imprese commerciali ed industriali - Nozioni di impresa e di imprenditore - Fonti del nuovo diritto commerciale.

b) Il diritto marittimo ed il Codice della navigazione - Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª:

a) l'Impresa economica e l'impresa commerciale - L'imprenditore capo della impresa - Ausiliari dell'imprenditore Dipendenti (istitore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commisssari, mediatori).

b) Impresa marittima e nave - La proprietà e dirittti reali sulla nave.

Tesi 3ª:

a) Società ed impresa commerciale - Società personali: in nome collettivo, in accomandita semplice - Società capitalistiche: Società per azioni, accomandita per azioni, società a responsabilità limitata - Associazioni in partecipazioni - Società cooperative - Mutua d'assicurazione.

b) Società di armamento - Proprietario ed armatore - Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

Tesi 4ª:

a) Azienda commerciale - Ditta - Marchio - Concorrenza sleale - Diritte delle opere d'ingegno - Invenzioni e brevetti.

b) Contratti di utilizzazione della nave - Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio - Salvataggio ed assistenza.

Tesi 5ª:

a) Contratti di impresa - Vendita commerciale - Trasporto - Somministrazione - Magazzini generali.

b) Responsabilità per l'impresa navale - Limitazione della responsabilità - Arrembaggio - Avarie comuni e particolari - Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

Tesi 6ª:

a) Contratti di conto corrente - Contratti di banca - Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone - Assicurazione per i danni.

b) Assicurazione marittima - Abbandono - Privilegi ed ipoteche sulla nave.

Tesi 7ª:

a) Titoli di credito - Cambiale ed assegno bancario (*check*) e circolare - Titoli dei magazzini generali - Titoli di società.

b) Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico - Polizze e certificati di assicurazione.

Tesi 8ª:

a) Procedure di concorso per l'impresa commerciale - Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Fallimento - Concordato di fallimento - Fallimento delle società commerciali - Bancarotta.

b) Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave - Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª — La pubblica amministrazione - Il diritto amministrativo - Le fonti.

Tesi 2ª — I soggetti del diritto amministrativo - Persone fisiche e persone giuridiche - Enti pubblici - Enti autarchici.

Tesi 3ª — Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali - Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici - Il tempo e il suo computo legale - Lo spazio e le misure legali.

Tesi 5ª — Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.

Tesi 6ª — La responsabilità delle pubbliche amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

Tesi 7ª — L'organizzazione amministrativa in generale - Lo Stato e le Amministrazioni minori - L'autarchia.

Tesi 8ª — Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche - Ordinamento gerarchico - Funzionari e impiegati.

Tesi 9ª — Rapporto di pubblico impiego - Diritto a pensione.

Tesi 10ª — Amministrazione attiva centrale - Capo dello Stato - Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri - Ministri e Sottosegretari di Stato - Ministeri - Organi ausiliari.

Tesi 11ª — Amministrazione consultiva centrale - Consiglio di Stato - Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.

Tesi 12ª — Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.

Tesi 13ª — Amministrazione locale - Decentramento amministrativo - La Regione - La Provincia - Il Comune - Amministrazioni particolari (Questura, Intendenza di Finanza, Comandi delle Forze armate, Direzioni marittime, ecc.) - Gli enti parastatali.

Tesi 14ª — La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.

Tesi 15ª — Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - La Giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

Tesi 1ª — Concetto del diritto internazionale:

a) Diritto internazionale e diritto interno.

b) Relazione tra il diritto internazionale e diritto interno.

c) Fonti del diritto internazionale.

Tesi 2ª — Soggetti di diritto internazionale:

a) Subbiettività giuridica internazionale.

b) Società internazionale generale e particolare.

c) Unione di Stati.

Tesi 3ª — Gli organi dei soggetti di diritto internazionale:

a) Organi individuali e organi collettivi.

b) Organi di funzione.

c) Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto internazionale:

a) Concetto e fattori costitutivi.

b) Elementi accessori.

c) Il trattato internazionale.

Tesi 5ª — I fatti illeciti internazionali:

a) Atto illecito internazionale, concetto.

b) Responsabilità per l'atto illecito internazionale.

c) Conseguenza dell'atto illecito internazionale.

Tesi 6ª — Controversie internazionali e modi di loro risoluzione pacifica:

a) Trattative tra le parti.

b) Trattative per intromissione di terzi.

c) Arbitrato.

Tesi 7ª — L'organizzazione delle Nazioni Unite:

a) L'Assemblea e il Consiglio di sicurezza.

b) Il Consiglio economico e sociale.

c) Il Consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª — La Corte internazionale di giustizia:

a) Organizzazione.

b) Competenza.

c) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

Tesi 1ª:

a) Fondamento del diritto di punire - La Legge penale: sua efficacia nel tempo e nello spazio - Leggi complementari.

b) Concetto del diritto processuale penale - L'azione penale e relativo esercizio - L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª:

a) Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato - Circostanze del reato.

b) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale Conflitti di giurisdizione.

Tesi 3ª:

a) Concorso di reato - Reato continuato - Reato complesso.

b) Fase istruttoria del procedimento penale - Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale, l'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura della istruzione.

Tesi 4ª:

a) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato.

b) L'imputato e la sua libertà personale - L'arresto - I mandati - La custodia preventiva - La libertà provvisoria.

Tesi 5ª:

a) Pena - Pene principali - Pene accessorie - Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.

b) Il giudizio penale - Atti preliminari - Il dibattimento - La sentenza.

Tesi 6ª:

a) Estinzione del reato e della pena e relative cause.

b) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª:

a) Le misure amministrative di sicurezza - Misure di sicurezza personali - Misure di sicurezza patrimoniali.

b) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

Economia politica

Tesi 1ª — Fondamenti della scienza economica - Bisogni - Beni - Il mercato e lo scambio - Mercati perfetti e imperfetti - Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª — Produzione - Fattori della produzione - Offerta - Determinazione del prezzo su mercati a breve e lungo termine - Monopolio - Coalizioni industriali.

Tesi 3ª — Capitale - Reddito - Risparmio - Proprietà - Rendita fondiaria.

Tesi 4ª — Salario e sue leggi - Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario - La legislazione sociale.

Tesi 5ª — Interesse e sconto - Moneta - Sistemi monetari - Biglietto di banca e di Stato - Credito - Banche.

Tesi 6ª — Banca di emissione - Politica monetaria - Mercato monetario - Corso forzoso - Inflazione.

Tesi 7ª — Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Clearing - Dumping - Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª — Bilancia dei pagamenti - Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggio - Fondo monetario internazionale e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª — Ordinamento monetario italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere - Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 - La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª — Fluttuazioni economiche - Crisi - La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza della finanza e statistica

Tesi 1ª:

a) I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie.

b) Concetto ed importanza della statistica - Metodo statistico e sua applicazione - Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª:

a) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali.

b) Tecnica statistica - Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

Tesi 3ª:

a) Le tasse - Formazioni delle tariffe.

b) Valore mediano - La media aritmetica: semplice e ponderata - Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4ª:

a) Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.

b) Variabilità dei fenomeni - Diagrammi - Curve - Profili.

Tesi 5ª:

a) Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta.

b) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia - Aumento della popolazione.

Tesi 6ª:

a) Le entrate straordinarie - Il debito pubblico - L'emissione di carta moneta a corso forzoso.

b) Statistica economica - Numeri indici - Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7ª:

a) Le spese pubbliche - Principali categorie.

b) Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni - Finanze pubbliche.

Tesi 8ª:

a) Organizzazione finanziaria dello Stato.

b) Lavoro - Prezzi, costo della vita e consumi.

Contabilità di Stato

Tesi 1ª — Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato - La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

Tesi 2ª — Contratti - Principii fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto - concorso e loro procedimento - Trattativa privata.

Tesi 3ª — Condizioni generali relative ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri - Parere del Consiglio di Stato - Limiti.

Tesi 4ª — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5ª — Trascrizione dei contratti - Collaudi - I servizi ed economia.

Tesi 6ª — La ragioneria generale dello Stato - La Direzione generale del tesoro - Tesoreria centrale - Tesoreria provinciale - Uffici provinciali del tesoro.

Tesi 7ª — Anno finanziario - Residui attivi e passivi - Bilancio di previsione dello Stato - Aggiunte e variazioni.

Tesi 8ª — Entrate dello Stato - Quietanza degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato - Impegno, liquidazione, pagamento - Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Tesi 9ª — Agenti contabili dell'Amministrazione - Cauzioni - Casse dello Stato - Controllo e verificazioni.

Tesi 10ª — Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Buoni ordinari del Tesoro - Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

Tesi 11ª — Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

Tesi 12ª — Funzione giurisdizionale della Corte dei conti: giudizio di conto e giudizio di responsabilità - Rendiconto generale consuntivo.

Modello di domanda su
carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico
ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di Commissariato M. M. - ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore di . . . . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . .

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia, applicata su carta da bollo da lire 200, con firma autenticata.

. . . . li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (6) . . . .

(1) Luogo di residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(213)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale provinciale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 giugno 1960 per il conferimento del posto di segretario generale provinciale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Perugia;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale provinciale di 1ª classe (grado 1) vacante nella provincia di Perugia, nell'ordine appresso indicato:

1.	Palladino dott. Saverio	punti 92,09	su 132
2.	Napoli dott. Renato	» 92 —	»
3.	Montino dott. Giovanni Battista	» 89,50	»
4.	Durano dott. Giustino	» 84,86	»
5.	Sardo dott. Gabriele	» 82,86	»
6.	Polazzi dott. Tito	» 82,50	»
7.	Ferro dott. Girolamo	» 82,04	»
8.	Fraiese dott. Vittorio	» 82 —	»
9.	Madau Diaz dott. Gaetano	» 81,50	»
10.	Perta dott. Angelo	» 80,50	»
11.	Roccella dott. Davide, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	» 79,50	»
12.	Garzi dott. Mariano	» 79,50	»
13.	De Gaetano dott. Giuseppe	» 77 —	»
14.	Gaetti dott. Giuseppe	» 75,95	»
15.	Calabro Vincenzo	» 75 —	»
16.	Merolli dott. Rocco	» 74,50	»
17.	Menduni dott. Attilio	» 73,36	»
18.	Verghetti dott. Pietro	» 73,27	»
19.	Campanelli dott. Giovanni	» 72,09	»
20.	Messina dott. Francesco	» 71,77	»
21.	Succi Cimentini dott. Flobert	» 71,09	»
22.	Rianò dott. Enrico	» 70,77	»
23.	Napolino dott. Francesco	» 70,18	»
24.	Montanaro dott. Pierino	» 69,81	»
25.	Panza dott. Filomeno Fiore	» 64,68	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(260)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi nelle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria indetti con decreto ministeriale 22 marzo 1960.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1960, registro n. 19 Finanze, foglio n. 29, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 1° agosto 1960, con il quale sono stati indetti i seguenti concorsi per esami:

concorso a cinquantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza;

concorso a centotre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

concorso a cinque posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori chimici delle Dogane e imposte indirette;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte dei sottonotati concorsi indetti con decreto ministeriale 22 marzo 1960, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni a fianco di ciascuno indicati alle ore 8:

concorso a cinquantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di Finanza: 21, 22 e 23 febbraio 1961;

concorso a centotre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali: 9, 10 e 11 marzo 1961.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso a cinque posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori chimici delle Dogane e imposte indirette, indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1960 citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 27 e 28 febbraio 1961.

Le prove pratiche del concorso stesso si svolgeranno in Roma, presso il laboratorio chimico centrale delle Dogane ed imposte indirette, via della Luce n. 34/*B*, con inizio dal 1° marzo 1961 alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1961
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 193. — BENNATI

(301)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a dodici posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica, di cui al decreto ministeriale 26 settembre 1960.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a dodici posti di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dello Istituto superiore di sanità avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 7, 8 e 9 febbraio 1961, alle ore 9,30.

(256)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a quattro posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 26 settembre 1960.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a quattro posti di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dello Istituto superiore di sanità avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 7, 8 e 9 febbraio 1961, alle ore 9,30.

(257)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.